

DIPARTIMENTO VESSATI CIPAG

Il Dipartimento “VESSATI CIPAG” nasce all’interno di Federcontribuenti dopo aver ricevuto numerose segnalazioni di iscritti che denunciavano VESSAZIONI E SOPRUSI DELLA CASSA GEOMETRI (CIPAG) NEI CONFRONTI DEI C.D. “GEOMETRI OCCASIONALI”

Il “geometra occasionale” è quel professionista che svolge la professione senza carattere di continuità, **già assistito da altra previdenza obbligatoria per altra attività primaria espletata a tempo pieno, o altra pensione**, che in virtù della L. n. 773/1982, art. 22 co. 2, e art. 10 co. 6, ne andrebbe esonerato dalla iscrizione obbligatoria alla CIPAG, e sarebbe tenuto al pagamento del solo contributo di solidarietà come previsto dalla legge, mentre la CIPAG in **deroga alla Legge n. 773/1982**, in base ai propri regolamenti e statuto sul “teorema” per assicurare la salvaguardia del bilancio a lungo termine, **iscrive d’ufficio anche chi per legge ne sarebbe esonerato.**

I SOPPRUSI VENGONO COSÌ RIPORTATI:

PRINCIPALMENTE

- A. **SINALLAGMA fissato dalla Legge Delega n. 537/1993**, che conferiva al Governo il potere di emanare i decreti attuativi ai nuovi enti previdenziali per assicurare, *< misure dirette a realizzare economie di gestione e un rapporto equilibrato tra contributi e prestazioni previdenziali.>*così come recita l’art. 1, comma 32, e successivo art. 33, punto 5.3). In buona sostanza, se la Cassa impone dei contributi ordinari, poi deve far sì di assicurarne il conseguente trattamento pensionistico.
- B. **Inficiare il teorema** secondo cui i geometri occasionali con l’imposizione della contribuzione ordinaria anche minima, cooperano alla salvaguardia del bilancio a lungo termine degli enti privatizzati, come sancito dalla sentenza Cassazione n. 4568/2021 ecc., in quanto il connotato di straordinarietà loro attribuibili ha carattere provvisorio e limitato nel tempo, che non consente di assicurare alcun tipo di introito o previsione seppur stocastica di entrate future, continuative e certe, da comprovarsi *“secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni»* (ma nella realtà e nei fatti una voce mai prevista, né previsionabile), così come sancito dalla recentissima Ordinanza della Corte di Cassazione n. 16051 del 16.06.2025 (Dottori Commercialisti, vedi anche dello stesso tenore, Ordin. Cassaz. n. 35122 del 30.12.2024, Ordin. Cassaz. n.

23363/2021 del 24.08.2021, e n. 19561 del 19.7.2019 della Cassa Ragionieri). Basti poi considerare che praticamente tutti i geometri occasionali raggiunti dalla misura impositiva della Cassa, si sono subito cancellati, non apportando a maggior ragione alcun contributo nel lungo termine.

IN TUTTI I CASI

- C. **Illegittimità della norma regolamentare** che viola la legge, nel momento in cui si vuole imporre la contribuzione ordinaria in sostituzione del contributo di solidarietà (legge n. 773/82, art. 22 co. 2 – art. 10 co. 6).
 - D. **Illegittimità della richiesta** di contribuzione ordinaria ai pensionati che non percepiscono/non hanno mai percepito alcun reddito professionale, in base a quanto sancito dal D.L. n. 98 del 6 luglio 2011, art. 18 comma 11, che impone il versamento dei contributi ordinari da parte dei pensionati solo in presenza di percepimento di un reddito,
 - E. **Imposizione strumentale**, perché è un mezzo utilizzato dalla Cipag per fare Cassa spiccia. Infatti impone sanzioni elevatissime e interessi moratori (non applicabili in caso di incertezza normativa e interpretazioni giurisprudenziali contrastanti: art.10 c.3, L.212/2000; art. 15, D.Lgs 7472000; art. 8, D.Lgs 546/92; art. 6 c. 2, D.Lgs 472/97 – art. 116 punto 15 lett. a) della legge 388/2000), che vanno a unico beneficio della stessa Cassa, senza alcun ritorno contributivo al malcapitato di turno.
 - F. **Imposizione vessatoria**, poiché manifesta l'accanimento persistente nella richiesta della contribuzione ordinaria nei confronti di contribuenti che non potranno mai beneficiarne ai fini pensionistici. Iscrive comunque anche annualità prescritte o in cui non è stata effettivamente svolta attività professionale, o se ne sono esonerati.
 - G. **Imposizione iniqua**, perché riserva a parità di pressione contributiva un trattamento pensionistico differente tra i geometri professionisti e quelli occasionali, escludendo questi ultimi di fatto dalla possibilità di una messa a riposo. Infatti, richiede a prescindere il versamento contributivo minimo di cinque annualità, oltre al raggiungimento di un minimo annuale di volume di affari ai fini IVA, e nel supplemento di pensione, la Cassa non procede alla sua liquidazione se i relativi quadrienni non risultano regolari.
- Inoltre i contributi versati relativi ad annualità non utili ai fini pensionistici non sono in ogni caso oggetto di restituzione.

- H. **Imposizione discriminatoria**, per concorrenza sleale da parte dei geometri professionisti, poiché limita o addirittura nega la possibilità a quelli occasionali di svolgere attività professionale, dati gli esosi e spropositati contributi minimi ordinari (oltre €6.000,00 annui), e questo è da ritenersi anche in violazione della libertà di iniziativa economica del diritto del libero esercizio sancito dall'art. 41 della Costituzione Italiana.
- I. **Imposizione sperequativa**, poiché non tiene conto della differenza (palese) di reddito professionale percepito dalle due categorie di geometri, vale a dire i professionisti, ed i geometri occasionali. Infatti, a parità di pressione contributiva, non corrisponde la stessa situazione reddituale.
- J. **Anticostituzionale**, laddove impone una doppia tassazione (e forse anche più, Inps, ecc.) sul medesimo reddito (art. 23 e 53 Cost.).

In sede legislativa noi chiediamo:

- **Il rispetto** dell'art 22 Legge 773/1982, per il Geometra che svolga attività meramente occasionale ed iscritto ad altra forma obbligatoria di previdenza per altra attività a tempo pieno da Luiespletata, o assistito da altra forma di pensione da altro istituto previdenziale,
- **l'esonero** del contributivo "soggettivo, integrativo e maternità" previsto dal regolamento della cassa geometri come previsto dalla legge, con contestuale asseverazione del contributo di solidarietà **previsto dall'art. 10, comma 6, legge 773/1982**.